



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 17 settembre 2019

Prot.2698/CG/ff

Pag. 1 di 3

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: UNI/CT 012 "Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture" – revisione norma UNI 11294:2015 -“Attività professionali non regolamentate - Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali
inchiesta pubblica – scadenza 28 settembre 2019.

L'UNI, nella sua attività dedicata alla normazione tecnica ha promosso un'inchiesta pubblica sulla qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali. Si tratta di un argomento ben noto che confligge apertamente con la caratteristica di questa attività, sempre difesa dal nostro Consiglio, di essere già regolamentata con una competenza esclusiva attribuita a Ingegneri e Periti Industriali. Quindi, in tante occasioni, anche per via giudiziaria, abbiamo sostenuto che questa caratteristica di attività riservata confliggeva con la definizione di norme tecniche di “attività professionali non regolamentate” destinate a determinare i requisiti per svolgere l'attività, requisiti che invece sono già regolamentati e stabiliti dalle norme esistenti.

Purtroppo l'UNI ha proseguito questa azione attraverso i suoi gruppi di lavoro ed ora ha promosso l'inchiesta pubblica che segue:

UNI1604919

Titolo: Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Sommario: La norma definisce i requisiti necessari per svolgere l'attività professionale di tecnico per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali.

Codice ICS: 03.100.30

Organo Tecnico UNI: Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture

Data di inizio inchiesta:

Data di fine inchiesta: 28/09/2019

Al riguardo, nell'allegare un commento stilato dal nostro ufficio legale, Vi invitiamo a dare la massima diffusione alla presente, pregando gli iscritti, specie i professionisti operanti nell'area meccanica, a partecipare all'inchiesta a difesa delle proprie prerogative, mutuando a piacimento il commento allegato. Per comodità Vi inviamo il link delle inchieste pubbliche dell'UNI:

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2451

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)



Commento:

La norma tecnica contiene già nel titolo una gravissima violazione del principio di legalità, allorché stabilisce requisiti, abilità e competenza dei “tecnici” per l’esercizio dell’attività di ricostruzione dinamica degli incidenti stradali, che rientra a pieno titolo tra le competenze riservate dalla legge ad ingegneri ed periti industriali in area meccanica e navale.

L’UNI definisce “attività non regolamentata” quella ricostruttiva della dinamica degli incidenti stradali, con ciò violando apertamente le leggi professioni dei periti industriali, segnatamente: a) al D.M. 29 dicembre 1991 n. 445, Allegato A, laddove è stabilita, quale prima prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, previsto dalla Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e art. 2, comma 2, Legge 2 febbraio 1990, n. 17), “*la funzione peritale nell’ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica*” e “*la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica*”; b), agli artt. 30 (“*Danni causati da un sinistro di qualsiasi natura*”), 38 (“*Danni in caso di sinistri marittimi*”) e 41 (“*Studio della causa originaria di un danno in generale*”) Legge 12 marzo 1957 n. 146.

Anche la stessa giurisprudenza affronta la questione e il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 222 del 28 febbraio 2001 (già Tribunale di Pordenone n. 8208/98 e 1289/00), ha rimarcato, in maniera netta ed inequivocabile, la competenza esclusiva dei periti industriali con specializzazione meccanica e navale e degli ingegneri in materia di ricostruzione causale e dinamica dei sinistri.

L’articolata motivazione del giudice di merito sottolinea la “riserva di legge” che l’ordinamento ha inteso attribuire agli ingegneri ed ai periti industriali specializzati in area meccanica e navale in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri, ribadendo che “*La ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazione della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spetta invece all’ingegnere ed al perito industriale con indirizzo meccanico e navale, a cui è attribuita competenza riservata se pur, tra loro, parallela. Risulta, a tal fine, costituita una riserva di legge afferente, tra l’altro, le ricostruzioni della dinamica dei sinistri stradali, necessitando per esse cospicue applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, della termometria e calorimetria dei corpi solidi, in considerazione dei materiali, delle macchine, delle forze coinvolte e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti idonei a modificare o, comunque, interagire sul piano del normale comportamento dei solidi. Tale riserva si estendeva, poi, ai rilievi geometrici ricostruttivi e rappresentativi del sinistro, nelle sue varie cause e componenti ed all’estimo dei danni derivati.*” (Trib. Pordenone 26 febbraio 2001, n. 222).

Per quanto precede, coloro i quali svolgessero tale attività non possedendo i titoli e la relativa abilitazione professionale appena ricordati incorrono nel reato di esercizio abusivo della professione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 c.p., considerando tale competenza rientrante tra gli “atti tipici” della professione c.d. “protetta”.

Non a caso, la stessa UNI, a settembre 2008, con la norma UNI 11294 – Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali, oggi sostituita, stabiliva un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuavano una corretta ricostruzione degli eventi (“*Qualification of road accident reconstructionists*”), riconoscendo esclusivamente nei regolamenti professionali degli Ingegneri (R.D. 2537/1925) dei Periti Industriali (R.D. 275/1929), richiamati nella bibliografia, le competenze tecniche specifiche riservate dalla legge per eseguire la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali. Nell’attualità, tali riferimenti sono stati opportunamente omessi ed espunti dalla norma tecnica a carattere volontario.



Infine, lo svolgimento dell'attività ricostruttiva della dinamica degli incidenti, come la stessa norma UNI recita, comporta il possesso di conoscenze, legate alla: a) conoscenza della cinematica e dinamica, b) delle forze agenti sul veicolo, c) della meccanica dell'urto tra veicoli, d) dei metodi di valutazione dell'energia di deformazione e loro limiti di applicabilità, nonché dell'abilità, che il candidato deve possedere, in termini di conoscenza di: a) applicazione delle leggi della fisica per l'analisi di un incidente stradale; b) individuazione del tipo di urto con riferimento alla posizione dei veicoli ed alle deformazioni dei veicoli; c) applicazione delle procedure per la valutazione dell'energia assorbita nelle deformazioni; d) valutazione della compatibilità delle deformazioni rilevate tra i diversi veicoli coinvolti; e) valutazione delle caratteristiche di aderenza veicolo-pavimentazione; individuazione del nesso causale nell'incidente.

In base a quanto richiesto dalla stessa norma, la UNI 11294-2015 pretende di colmare questo complesso deficit formativo di conoscenze teoriche e tecniche così specifiche e complesse, richiedendo per la qualifica di "ricostruttore" secondo la norma UNI il possesso di un generico diploma secondario superiore quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto ex lege, dal curriculum, da un esame scritto con almeno 20 domande a risposta chiusa, dall'analisi di tre lavori, dall'esame pratico e da un esame orale (SIC!).

F) Per tutti questi motivi, la norma UNI 11294/2015, qualificando le conoscenze, abilità e competenze di un "tecnico ricostruttore", il quale viene accreditato da un organismo di Certificazione (Accredia), di fatto istituisce una nuova figura professionale già esistente tra le professioni regolamentate, violando la legge ed i regolamenti professionali e confondendo la committenza, in chiaro pregiudizio dei principi legali di tutela dell'affidamento di buona fede della collettività per l'esercizio delle attività inerenti la ricostruzione dinamica degli incidenti stradali e dei natanti.

Proposte di modifica:

Onde evitare questo stato di cose, assume carattere contingibile ed urgente, di annullare la norma UNI 11294/2015, rubricata "Attività professionali non regolamentate - Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza", con salvezza dei diritti quesiti al momento dell'annullamento, auspicando nello studio di una norma tecnica, che sia rispettosa dei principi costituzionali in materia di professioni regolamentate e all'osservanza delle leggi professionali e dei principi costituzionali.